




Comune di Carrara
Provincia di Massa-Carrara

Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi delle Alpi Apuane

ai sensi dell'Artt. 113 e 114 della L.R. 65/2014 e del PIT-PPR Allegato V



Coordinatore del gruppo di lavoro:
Arch. Roberto Bologna
Dirigente del Settore Urbanistica e Suap

**Responsabile del Procedimento
ex art.18 LRT65/2014:**
Arch. Nicoletta Migliorini
Settore Urbanistica e Suap

Progettisti:

Arch. Nicoletta Migliorini
Settore Urbanistica e Suap
Geol. Giuseppe Bruschi
Settore Servizi Ambientali/Marmo

Collaboratori interni:

Geom. Carlo Alberto Nicolini
Geom Sergio Torri
Settore Urbanistica e Suap
Geom. Massimo Dell'Amico
Ing. Alessandra Pacciani
Geol. Gabriele Stagnaro
Settore Servizi Ambientali/Marmo

Collaborazioni esterne:

Geol. Andrea Piccinini
Indagini Geologiche

Arch. Fabio Nardini
Quadro conoscitivo
delle componenti del paesaggio
e supporto cartografico

Biol. Antonella Grazzini
Procedura di V.A.S.

**Istituto di Ricerca sul Territorio
e l'Ambiente IRTA Leonardo**
Università di Pisa
Analisi sociale a criteri multipli per
l'individuazione delle quantità sostenibili

Dipartimento di Scienza della Terra
Università di Pisa
Ricerche geomorfologiche
applicate ai ravaneti

Avv. Domenico Iaria
Studio legale Lessona
Consulenza legale N.T.A.

SCHEDA N. 17 – BACINO DI COMBRATTA

A) RELAZIONI E DISCIPLINA

A3 Norme Tecniche di Attuazione

Giugno 2019

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 Principi Generali.....	2
Art. 2 Elaborati del Piano.....	3
Art. 3 Ambito di applicazione	5
Art. 4 Efficacia del PABE e disposizioni per le Varianti.....	5
Art. 5 Obiettivi di qualità paesaggistica.....	5
TITOLO II - DISCIPLINA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE DEI BACINI ESTRATTIVI	7
Art. 6 Aree di tutela e conservazione paesaggistica	7
Art. 7 Elementi paesaggistici da preservare e valorizzare.....	7
Art. 8 Disposizioni per lo studio della intervisibilità	8
TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI.....	10
Art. 9. Interventi di ripristino di edifici o parti di edifici	10
Art. 10 Norme di gestione e trasformazione del patrimonio edilizio.....	10
Art. 11 Fruizione turistica del territorio	11
Art. 12 Disciplina dei parcheggi privati.....	12
Art. 13 Viabilità.....	12
TITOLO IV - DISCIPLINA IN MATERIA AMBIENTALE	13
Art. 14 Aree di tutela delle sorgenti e dei pozzi captati per uso idropotabile.....	13
Art. 15 Gestione acque di lavorazione.....	13
Art. 16 Tutela delle acque superficiali.....	14
Art. 17 Norme relative al rischio idraulico ed alla tutela delle aree di mitigazione delle piene.....	14
Art. 18 Tutela e gestione dei ravaneti	14
Art. 19 Ravaneti a pericolosità geomorfologica	15
TITOLO V - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE	16
Art. 20 Limiti generali per le attività estrattive	16
Art. 21 Autorizzazioni e varianti	16
Art. 22 Valutazione di compatibilità paesaggistica	16
Art. 23 Definizione degli allegati tecnici progettuali finalizzati alla valutazione paesaggistica	17
Art. 24 Quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi e materiali da taglio in genere.....	18
Art. 25 Progetti di nuova occupazione e di filiere connessi all'attività estrattiva	19
Art. 26 Dimensionamento e quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico	19
Art. 27 Quantità sostenibili e misure di mitigazione e compensazione	21
Art. 28 Maggiorazioni del contributo- Aree a vincolo paesaggistico	21
Art. 29 Gestione dei derivati dei materiali da taglio	21
Art. 30 Impianti ed infrastrutture dei siti estrattivi	22
Art. 31 Scarico di materiali	23
Art. 32 Risistemazione ambientale dell'area.....	23
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E MONITORAGGIO	24
Art. 33 Disposizioni transitorie e finali.....	24
Art. 34 Controllo e Monitoraggio.....	24
Allegato A	25

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Principi Generali

1. Il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi (PABE) disciplina i Bacini della Scheda 17 di cui all'allegato 5 del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) denominato "Bacino Combratta (e Bacino Brugiana)" il cui perimetro è definito nella tavola F1 del Quadro Progettuale (Q.P) in coerenza con le attuali perimetrazioni del PIT-PPR e del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

2. Il PABE è approvato ai sensi degli artt. 113 e 114 della l.r. 65/2014 e s.m.i conformemente alla disciplina delle prescrizioni, delle prescrizioni d'uso e delle direttive contenute nella disciplina statutaria del PIT-PPR e del Piano Strutturale. Il PABE, in particolare:

- attua le direttive della Scheda d'Ambito del PIT-PPR Versilia e Costa Apuana e in particolare dà attuazione alle prescrizioni e persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica contenuti nelle Schede di Bacino (Allegato 5 del PIT-PPR);

- recepisce l'art. 17 della Disciplina-del PIT-PPR e la Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR;

- integra e dettaglia la disciplina sul patrimonio edilizio esistente di cui al Regolamento Urbanistico vigente;

3. Le presenti norme tecniche di attuazione (NTA):

- definiscono le regole generali per le attività di escavazione e gli interventi edilizi ammessi all'interno del Bacino Estrattivo della Scheda di Bacino n.17 di cui all'Allegato 5 del PIT-PPR coerentemente con quanto disposto dal Piano Strutturale vigente, così come integrato dal PIT-PPR, e in attuazione quanto previsto all'Art. 12 della NTA dal Regolamento Urbanistico vigente;

- recepiscono le disposizioni della legislazione vigente in materia di cui alle leggi regionali nn.: 65/1997, 65/2014, 30/2015,35/2015 e s.m.i. e della pianificazione regionale in materia di cave.

4. All'interno del Bacino Estrattivo l'attività di escavazione è finalizzata esclusivamente all'estrazione di materiali lapidei ornamentali. La produzione di materiale industriale è ammessa solo se strettamente derivata dall'attività estrattiva di materiale ornamentale.

5. Per quanto non previsto dalle presenti norme tecniche si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Urbanistico, purché non in contrasto con la l.r. 65/2014 e con il PIT- PPR e, comunque, quelle contenute nei successivi strumenti urbanistici.

6. Nelle aree perimetrate S.I.N./S.I.R. di Massa e Carrara, di cui al Decreto ministeriale del 29 ottobre 2013, sino all'ottenimento della certificazione di avvenuta bonifica di cui all'art.242 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., non è ammessa l'apertura di nuove attività estrattive e/o varianti per quelle esistenti se in contrasto con la vigente normativa di settore.

Art.2 Elaborati del Piano

1. Costituiscono parte integrante del presente PABE i seguenti elaborati:

A) RELAZIONI E DISCIPLINA

- A1) Relazione Illustrativa
- A1.1) Quadro conoscitivo socio-economico del territorio e delle filiera lapidea ai fini del PABE
- A1.2) Ricerche geomorfologiche applicate ai ravaneti del Comune di Carrara
- A1.3) Schede sintetiche delle singole cave
- A2) Relazione di Conformità (Art. 114.2 LR 65/2014)
- A3) Norme Tecniche di Attuazione
- A3.1) Norme Tecnico Geologiche

B) QUADRO CONOSCITIVO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE

B1) Individuazione dei Bacini Estrattivi

- B1.1) Carta Topografica Regione Toscana 1:50.000 (1:50.000)
- B1.2) Carta dei Caratteri del Paesaggio Regione Toscana (1:50.000)
- B1.3) Carta Ortofoto Regione Toscana anno 2016 (1:10.000)

C) QUADRO CONOSCITIVO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

C1) PIT-PPR - Invariante I – Caratteri idrogeomorfologici-

- C1.1) Carta dei Sistemi Morfogenetici del PIT/PPR (1:50.000)
- C1.2) Carta geologico strutturale con elementi geomorfologici (1:10.000)
- C1.3) Carta della Pedologia della Regione Toscana (1:10.000)

C2) PIT-PPR – Invariante II – Caratteri Ecosistemici

- C2.1) Carta della Rete ecologica del PIT/PPR (1:50.000)
- C2.2) Carta delle Aree Protette della Regione Toscana (1:10.000)
- C2.3) Carta degli Ecosistemi dei bacini estrattivi (1:10.000)
- C2.4) Carta della Vegetazione Forestale dei bacini estrattivi (1:10.000)

C3) PIT-PPR – Invariante III Carattere policentrico degli insediamenti

- C3.1) Carta dell'uso del suolo (1:10.000)
- C3.2) Analisi evolutiva del territorio
- C3.2.1) Catasto storico (metà '800) - Castore (1:10.000)
- C3.2.2) Carta Topografica Fossen Tissi 1886-1887 (1:10.000)
- C3.2.3) Ortofoto GAI anno 1954 (1:10.000)
- C3.2.4) Ortofoto anno 1978 (1:10.000)
- C3.2.5) Ortofoto anno 1988 (1:10.000)
- C3.2.6) Ortofoto anno 1996 (1:10.000)
- C3.2.7) Ortofoto anno 2003 (1:10.000)
- C3.2.8) Ortofoto anno 2007 (1:10.000)
- C3.2.9) Ortofoto anno 2013 (1:10.000)

C4) PIT-PPR – Invariante IV - Caratteri dei sistemi agro-ambientali

- C4.1) Carta dei Morfotipi rurali del PIT/PPR (1:250.000)

C5) PIT-PPR - Vincoli Paesaggistici

- C5.1) Carta ricognitiva dei Vincoli Paesaggistici del PIT/PPR (1:10.000)

C6) PIT-PPR - Analisi della intervisibilità

- C6.1) Carta dell'Intervisibilità teorica assoluta (1:10.000)

- C6.2) Carta dell'Intervisibilità teorica ponderata	(1:10.000)
- C6.3) Carta dell'Intervisibilità teorica dei crinali	(1:10.000)
- C6.4) Documentazione fotografica	
- C7) Piano Strutturale – Invarianti Strutturali	
- C7.1) Carta delle Invarianti Strutturali del Piano Strutturale (Tav. QP.3)	(1:10.000)
<i>D) QUADRO CONOSCITIVO GEOLOGICO DI DETTAGLIO A LIVELLO DI BACINO</i>	
- D1.1) Carta Geologica (Tav. Nord)	(1:5.000)
- D1.2) Carta Geologica (Tav. Sud)	(1:5.000)
- D2.1) Carta Geomorfologica di dettaglio dei Bacini Estrattivi (Tav. Nord)	(1:5.000)
- D2.2) Carta Geomorfologica di dettaglio dei Bacini Estrattivi (Tav. Sud)	(1:5.000)
- D3.1) Carta delle Varietà Merceologiche (Tav. Nord)	(1:5.000)
- D3.2) Carta delle Varietà Merceologiche (Tav. Sud)	(1:5.000)
- D4.1) Carta Idrogeologica (Tav. Nord)	(1:5.000)
- D4.2) Carta Idrogeologica (Tav. Sud)	(1:5.000)
<i>E) QUADRO CONOSCITIVO SINGOLA SCHEDA DI BACINO</i>	
- E0.1) Carta delle attività estrattive preesistenti – stato attuale	(1:2.000)
- E0.2) Carta delle attività estrattive – stato autorizzato	(1:2.000)
E1) Analisi della morfologia dei suoli	
- E1.1) Carta dell'Altimetria	(1:2.000)
- E1.2) Carta della Clivometria	(1:2.000)
- E1.3) Carta dell'Indice di Posizione Topografica (TPI)	(1:2.000)
- E1.4) Carta dell'Esposizione dei versanti	(1:2.000)
- E2) Carta dell'Uso del suolo	(1:2.000)
- E3) Carta della Vegetazione forestale	(1:2.000)
- E4) Carta degli ecosistemi	(1:2.000)
- E5.1) Analisi degli edifici e delle emergenze storiche Bacino di Combratta (Album A3)	
- E5.2) Schedatura degli edifici Bacino di Combratta (Album A4)	
<i>F) QUADRO PROPOSITIVO DI DETTAGLIO A LIVELLO DI SCHEDA DI BACINO</i>	
- F1) Disciplina dei suoli, delle attività estrattive e degli insediamenti	(1:2.000)
<i>G) INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE (ai sensi del DPGR 53/R del 25/10/2011)</i>	
- G1) Relazione illustrativa e definizione della fattibilità geologica, idraulica e sismica	
- G2.1) Carta Geologica (Tav. Nord)	(1:5.000)
- G2.2) Carta Geologica (Tav. Sud)	(1:5.000)
- G3.1) Carta Geomorfologica (Tav. Nord)	(1:5.000)
- G3.2) Carta Geomorfologica (Tav. Sud)	(1:5.000)
- G4.1) Carta Idrogeologica (Tav. Nord)	(1:5.000)
- G4.2) Carta Idrogeologica (Tav. Sud)	(1:5.000)
- G5.1) Carta della Pericolosità Geologica (Tav. Nord)	(1:5.000)
- G5.2) Carta della Pericolosità Geologica (Tav. Sud)	(1:5.000)
- G6.1) Carta della Pericolosità Idraulica (Tav. Nord)	(1:5.000)
- G6.2) Carta della Pericolosità Idraulica (Tav. Sud)	(1:5.000)
- G7.1) Carta degli elementi generali con rilevanza sismica	(1:10.000)
<i>H) QUADRO VALUTATIVO</i>	
- H1) Rapporto Ambientale	

- H2) Sintesi non tecnica

2. Hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati:

- A3) Norme Tecniche di Attuazione (NTA);

- Tavola F1 del Q.P;

- A3.1) Norme Tecnico Geologiche

- Gli elaborati contraddistinti con la lettera G

3. I restanti elaborati hanno valore ricognitivo e/o programmatorio.

Art.3 Ambito di applicazione

1. Il PABE, ad integrazione delle specifiche disposizioni contenute nelle Schede del PIT-PPR dei siti estrattivi, disciplina tutte le attività estrattive esistenti e di nuova previsione, così come individuate nel quadro propositivo del bacino estrattivo.

2. Il Piano contiene inoltre disposizioni per le cave e per i ravaneti da destinare ad interventi di riqualificazione paesaggistica nonché per la tutela e la valorizzazione dei beni di rilevante testimonianza storica e culturale connessi all'attività estrattiva.

3. Il PABE disciplina altresì le attività diverse da quelle estrattive e ogni intervento di rilevanza territoriale anche edilizio e infrastrutturale.

Art.4 Efficacia del PABE e disposizioni per le Varianti

1. In applicazione dell'art. 110 della l.r. 65/2014, il PABE ha validità di dieci anni decorrenti dalla data di entrata in vigore a seguito della sua definitiva approvazione.

2. Decorso il termine decennale di cui al comma 1, il PABE diventa inefficace per le parti non attuate, salvo quanto disposto all'art. 26 comma 11 e fermo, comunque, il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II delle presenti norme.

3. Le Varianti Particolari al PABE, secondo le procedure di cui all'art. 112 della l.r. n. 65/2014, sono consentite purché non comportino aumento della SE, dei Volumi e delle altezze massime degli edifici come previste dal PABE non modifichino il perimetro del PABE e/o il dimensionamento complessivo di cui al successivo art. 26.

4. Non costituiscono Variante al PABE le eventuali modifiche di lieve entità ai perimetri delle zone presenti nelle Tavole allegate dovute al passaggio di scala di maggiore dettaglio a seguito di una più precisa georeferenziazione dei confini catastali dei progetti connessi ai piani di coltivazione e/o ai titoli edilizi.

Art. 5 Obiettivi di qualità paesaggistica

1. Il PABE, in conformità agli obiettivi e alle direttive della Scheda d'Ambito del PIT-PPR Versilia e Costa Apuana nonché alle disposizioni dell'Allegato 5 del PIT-PPR e della relativa Scheda di Bacino persegue i seguenti obiettivi prioritari:

a) salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio naturale e antropico unico e non riproducibile;

- b) assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività estrattive migliorandone i livelli di compatibilità ambientale e paesaggistica;
- c) tutelare e valorizzare i siti di escavazione storici preindustriali, i beni di rilevante testimonianza storica e/o culturale connessi con l'attività estrattiva, altre emergenze e valenze territoriali;
- d) tutelare il territorio dal rischio idraulico e geomorfologico;
- e) promuovere e favorire la lavorazione di qualità in filiera corta del materiale lapideo ornamentale estratto;
- f) valorizzare la funzione/fruizione turistico culturale dei bacini estrattivi;
- g) valorizzare gli elementi di naturalità che rivestono importanza eco-sistemica e paesaggistica.
- h) tutelare le risorse ambientali limitando, per quanto possibile, i consumi idrici, energetici e la produzione dei rifiuti e incentivando l'utilizzo di tecniche e tecnologie innovative per la riduzione degli impatti e la tutela della salute umana.

TITOLO II
DISCIPLINA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE
DEI BACINI ESTRATTIVI

Art. 6 Aree di tutela e conservazione paesaggistica

1. Per le aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'art. 7 della l.r. 30/2015, deve essere garantita la continuità fisico territoriale ed ecologico funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e vegetali al fine di migliorare la qualità eco-sistemica complessiva in coerenza con il quadro conoscitivo (Q.C.) di cui alla Tavola E4 degli Ecosistemi come previsto al successivo art. 23 in relazione alla documentazione da presentarsi a corredo dell'istanza.
2. Nelle aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004 presenti nel bacino estrattivo, valgono gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni d'uso di cui al Capo III della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT-PPR.
3. Il PABE individua specifiche aree soggette a particolari tutela che vengono definite di "Elevato valore paesaggistico" identificate con apposito simbolo nella Tavola F1 del Q.P. In esse, oltre ai progetti di valorizzazione paesaggistica, possono essere realizzate solo infrastrutture ed aree di servizio e pertinenza dei siti estrattivi e non possono essere presentati né progetti di coltivazione né progetti di ricerca.
4. Entro le aree di "Elevato valore paesaggistico" solo se ricomprese nelle "Aree progetto di coltivazione autorizzato" individuate nella tavola del Q.P. F1, a seguito di approfondimenti agronomici e forestali allegati ai progetti di escavazione, possono essere consentiti ampliamenti delle attività in continuità con le aree escavate esistenti, purché non si alteri in modo significativo la consistenza dell'area di "Elevato valore paesaggistico".

Art. 7 Elementi paesaggistici da preservare e valorizzare

1. Al fine di assicurare la compatibilità paesaggistica delle attività estrattive previste nel PABE, ai sensi dell'art. 17, comma 13, della Disciplina del PIT-PPR, la previsione di nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di attività esistenti non devono interferire in modo significativo con le sorgenti e i sentieri individuati nella tavola F1 del Q.P. da preservare e valorizzare.
2. Nelle aree in disponibilità oggetto d'intervento, anche senza che vi sia una specifica individuazione nella tavola progettuale, le domande di autorizzazione devono contenere un apposito studio che illustri le modalità per evitare che la coltivazione interferisca in modo significativo su tali elementi paesaggistici e per dare a questi la più adeguata tutela.
3. In particolare devono essere adottate le seguenti tutele:
 - a) le sorgenti
 - oltre alla documentazione di cui all'art. 23 e fermo quanto previsto al successivo art. 14, alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata apposita relazione asseverata a firma di tecnico specializzato (Geologo, Ingegnere o professionista in possesso di laurea equipollente) atta a dimostrare che gli interventi previsti non interferiscano in modo significativo con l'integrità della

sorgente captata per scopi idropotabili sia per le parti in superficie sia per le parti presenti nel sottosuolo e a descrivere le misure previste per garantire la suddetta tutela;

- alla relazione deve essere, inoltre, allegato un elaborato contenente l'esatta perimetrazione dell'area della sorgente su cartografia tecnica indicante il sistema di riferimento e le coordinate geografiche in scala adeguata (1:100 o 1:200) corredata da idonea documentazione fotografica con indicazione dei punti di scatto;

b) i sentieri della rete escursionistica toscana

- laddove l'area oggetto dell'intervento richiesto possa interferire con il percorso dei Sentieri della Rete Escursionistica Toscana, alla richiesta di autorizzazione, oltre alla documentazione di cui al successivo art. 36, deve essere allegata apposita relazione, a firma di tecnico abilitato contenente la descrizione delle misure atte ad assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi:

-- tutelare i tracciati dei sentieri esistenti;

--riservare spazi per la fruizione in sicurezza delle porzioni di tracciato che vengono ricomprese in aree di cava qualora non sia possibile individuare tracciati alternativi;

-- procedere, in sede autorizzativa, previo accordo con il CAI, all'individuazione di eventuali tracciati alternativi, debitamente segnalati. La realizzazione del nuovo tracciato e le relative opere di segnatura devono essere realizzate dalla competente Sezione del CAI a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Per l'adempimento di tale obbligo viene inserita apposita prescrizione nell'atto autorizzativo.

- il PABE, inoltre, prevede, nel rispetto della relativa disciplina, la realizzazione ad iniziativa pubblica e/o privata di nuovi sentieri escursionistici, punti panoramici e piazzole di osservazione per la fruizione turistica, sociale e culturale dell'area, individuati nelle tavole del Q.P. La localizzazione cartografica di tali elementi ha valore indicativo.

Art. 8 Disposizioni per lo studio della intervisibilità

1. Al fine di preservare le caratteristiche identitarie qualificanti dei contesti locali, attuali e storiche, deve essere garantita la persistenza delle visuali e degli assetti paesistici che connotano la percezione del territorio del Bacino estrattivo e del complesso apuano.

2. Negli elaborati C6.1 e C6.2 del PABE è contenuto uno specifico studio dell'intervisibilità del bacino estrattivo con l'individuazione di una serie di punti panoramici e di belvedere selezionati come indicatori visivi significativi o di maggiore intervisibilità, in specifica considerazione degli effetti cumulativi sul paesaggio.

3. Ai fini della valutazione paesaggistica delle attività estrattive, la domanda di autorizzazione, oltre alla documentazione di cui al successivo art. 23, deve contenere uno specifico studio dell'intervisibilità delle aree oggetto di intervento per valutare gli effetti cumulativi sul paesaggio determinati dagli interventi proposti, con almeno i seguenti allegati:

- tavola in scala 1:2000 di sovrapposizione dell'area oggetto del progetto con le tavole della intervisibilità assoluta e ponderata Tavole C6.1 e C6.2 e conseguente individuazione del livello del ruolo dell'intervisibilità visiva dell'area oggetto di intervento;

- tavola di individuazione dei coni visivi dell'area oggetto di intervento;

- simulazioni con rendering fotografico o fotomontaggio con confronto tra stato attuale, sviluppo massimo del progetto di coltivazione e stato finale post ripristino ambientale-paesaggistico. Le

simulazioni sono realizzate da almeno due dei punti panoramici al fine di valutare gli effetti visivi. Per gli interventi che ricadono in aree in classe “alta” o “molto alta” della Carta dell’intervisibilità ponderata Tav. C6.2 è richiesta anche una simulazione da un punto di vista panoramico significativo quale, ad esempio, l’arenile, l’autostrada o la ferrovia al fine di valutare gli effetti sul quadro panoramico d’insieme.

TITOLO III
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Art. 9 Interventi di ripristino di edifici o parti di edifici

1. In conformità alla vigente legislazione, gli interventi di ripristino e/o di ricostruzione di edifici, o delle parti di essi, crollati o demoliti sono ammissibili in forma di ristrutturazione edilizia a condizione che sia possibile l'accertamento della originaria consistenza e configurazione dell'immobile. E' ammessa solo la fedele ricostruzione dei volumi preesistenti che resta subordinata alla presentazione di documentazione atta a dimostrare la consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari.
2. Ai fini del recupero degli edifici di cui al comma 1, le unità volumetriche crollate o demolite possono essere ripristinate esclusivamente quando, pur presentandosi gravemente degradate, possano considerarsi ancora visivamente riconoscibili e misurabili in loco, con riferimento sia all'andamento ed all'altezza dei muri perimetrali, che alla esatta posizione della copertura.
3. La ricostruzione deve avvenire nel rispetto dei caratteri tipologico-architettonici originari desumibili dalla documentazione reperita.
4. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e sono inoltre subordinati all'esistenza di condizioni di uso e accessibilità tali da non richiedere nuova viabilità e opere di urbanizzazione che inducano movimenti di terra o sistemazioni che alterino il carattere dei luoghi.

Art. 10 Norme di gestione e trasformazione del patrimonio edilizio

1. Il PABE disciplina gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio nel rispetto delle norme nazionali e regionali.
2. Per la disciplina ed il rilascio dei titoli abilitativi e/o autorizzativi comunque denominati relativi alle diverse categorie di attività edilizia di cui ai successivi articoli si applicano la l.r. 65/2014 e s.m.i., il relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.g.r. n. 39R/2018 s.m.i., gli strumenti urbanistici comunali e il Regolamento Edilizio vigenti.
3. Sul patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali. Sono altresì sempre ammessi, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali degli edifici, gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento per le esigenze dei disabili nei limiti delle volumetrie esistenti e purché non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni o altri manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
4. Gli interventi di manutenzione di cui sopra non possono comunque alterare i caratteri architettonici e i volumi degli edifici.
5. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione sono sempre consentiti.
6. Sono consentiti inoltre gli interventi di adeguamento degli edifici esistenti che comportano la complessiva riorganizzazione funzionale e la diversa distribuzione interna del fabbricato e/o delle singole unità immobiliari anche mediante modifiche dei caratteri architettonici e decorativi e dei sistemi strutturali. In particolare:
 - interventi finalizzati all'adeguamento degli edifici a nuovi usi con la complessiva riorganizzazione funzionale e la diversa distribuzione del fabbricato e/o delle singole unità

immobiliari, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, comunque nel rispetto dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio e dei sistemi strutturali, utilizzando tecniche e materiali tradizionali o comunque compatibili;

- la demolizione di eventuali volumi accessori privi di valore architettonico, addossati o meno all'edificio principale e la loro ricostruzione a un solo piano, finalizzata alla razionalizzazione e al riordino delle pertinenze e dovrà essere ricollocata all'interno del resede di pertinenza purché non in aderenza all'edificio principale, evitando in ogni caso di impegnare vedute panoramiche;

- la realizzazione di locali tecnici in aggiunta al volume esistente, se riferiti ad un insieme di opere riconducibili alla ristrutturazione edilizia;

- il ripristino di edifici o di parte di essi;

- i consolidamenti statici, anche con la variazione di schema e tipologia strutturale;

- le modifiche alle strutture in elevazione ed ai solai, comprese le relative quote d'imposta, con opere che possono prevedere anche l'inserimento di materiali e tecniche diverse da quelle esistenti;

- il completo svuotamento dell'intero organismo edilizio, anche ai fini dell'adeguamento strutturale del fabbricato al rispetto dei criteri antisismici;

- la demolizione con fedele ricostruzione dell'intero edificio, nella stessa collocazione, sagoma e ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; tale intervento deve essere anche finalizzato al risparmio energetico e all'applicazione dei criteri di edilizia sostenibile e al complessivo miglioramento della qualità architettonica dell'organismo edilizio;

- la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza esterne all'involucro edilizio, comunque configurate;

- le modifiche dei prospetti compresa la chiusura con infissi vetrati di logge o porticati, fermo restando il rispetto delle distanze minime;

- la realizzazione di lucernari sulla copertura.

7. Nei soli edifici residenziali, sono ammessi, una volta soltanto, ampliamenti volumetrici fino a 25 mq. di Superficie edificabile (o edificata - SE -) così come definita nel d.p.g.r. n.39/R/2018 s.m.i. per unità abitativa e col mantenimento di almeno il 35% della superficie fondiaria permeabile. L'altezza massima di tali addizioni è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti. Tali addizioni volumetriche devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto di ampliamento e, preferibilmente, essere l'esito di una ristrutturazione complessiva dell'organismo edilizio, il cui fine è anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione degli elementi incongrui. Gli ampliamenti devono uniformarsi alle caratteristiche del contesto di appartenenza e agli organismi tradizionali o tipicizzati.

8. Negli interventi di ampliamento devono essere utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano prestazioni energetiche conformi alle normative vigenti in materia.

Art. 11 Fruizione turistica del territorio

1. Il Presente Piano promuove le attività turistiche utili alla fruizione del territorio interno ai bacini estrattivi riconoscendone un ruolo rilevante ai fini della promozione e diffusione della cultura del marmo e della sua lavorazione.

2. All'interno dei Bacini estrattivi, sugli edifici esistenti direttamente accessibili dalla viabilità pubblica come individuata nelle tavole del Q.P. sono ammessi mutamenti della destinazione esistente verso attività di pubblico esercizio, commerciale di vicinato, di commercializzazione di lavorati del marmo oppure di laboratorio artistico nei limiti degli interventi ammessi negli articoli precedenti per le rispettive classificazioni di edificio.

3. Al fine della valorizzazione turistica dei sentieri individuati nelle tavole del Q.P. in una fascia di ampiezza non superiore ai 50 metri lineari rispetto all'asse del sentiero è consentito il recupero di manufatti e fabbricati destinandoli a rifugio escursionistico ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 86/2016. In tali casi è ammesso, in un raggio di massimo di 25 metri lineari dal fabbricato stesso, l'installazione di manufatti in legno ancorati a terra privi di opere di fondazione destinati alla fornitura di servizi agli utenti dell'itinerario aventi una superficie coperta massima di 30 mq.

Art. 12 Disciplina dei parcheggi privati

1. In caso di cambio di destinazione d'uso e/o di ampliamento e/o di sostituzione edilizia dovranno essere reperiti i parcheggi ai sensi dell'art. 7 "Dotazioni di parcheggi per destinazioni d'uso" delle NTA del Regolamento Urbanistico e s.m.i..

Art. 13 Viabilità

1. Il presente piano individua le aree di viabilità pubblica esistente per le quali sono ammessi interventi di mantenimento e miglioramento dei tracciati esistenti.

2. Sono altresì individuati i percorsi di viabilità di arroccamento e di servizio strettamente connessi alle attività di escavazione. Tali percorsi possono essere variati secondo i progetti dei piani di escavazione approvati o da approvarsi privilegiando, quando possibile, la realizzazione di vie comuni a più comprensori e il miglioramento della rete delle infrastrutture.

TITOLO IV
DISCIPLINA IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 14 Aree di tutela delle sorgenti e dei pozzi captati per uso idropotabile

1. Il presente Piano, al fine di salvaguardare le sorgenti e i pozzi captati per scopi idropotabili, identifica zone nelle quali valgono le specifiche seguenti norme di tutela.

2. Le aree di tutela definite con la sigla A1 nella Tavola F1 del Q.P. corrispondono alle zone di rispetto di cui all'art. 94 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i, e sono estese per un raggio di 200 metri dal punto di captazione. In queste zone, oltre ad applicarsi la normativa sopracitata:

- sono vietate l'apertura e la prosecuzione di qualsiasi attività estrattiva nonché la previsione di ambiti a servizio dell'escavazione;

- sono fatte salve le attività di messa in sicurezza e ripristino ambientale ex l.r. 35/2015.

3. Le aree di tutela individuate con la sigla A2 nelle Tavola F1 del Q.P. definite a vulnerabilità elevata, sono estese per un raggio di 300 m dal punto di captazione. In queste zone:

- è vietata l'apertura di nuove attività estrattive e la riattivazione di cave inattive;

- sono consentiti gli interventi e le opere di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cave inattive;

-è consentita la prosecuzione e l'ampliamento delle cave esistenti a condizione che vengano adottate esclusivamente modalità di taglio a secco oppure modalità alternative di taglio che prevedano l'utilizzo di modeste quantità di acqua e liquidi in genere. Le modalità alternative di taglio dovranno essere valutate ed approvate dalle autorità competenti al momento del rilascio dell'autorizzazione (congiuntamente ad ARPAT e Azienda USL) e saranno sottoposte ad una fase sperimentale della durata di almeno un anno che ne dimostri l'efficacia.

Art. 15 Gestione acque di lavorazione

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva devono provvedere ad attivare modalità di lavorazione tese ad eliminare i rischi di contaminazione dei reflui di lavorazione derivanti dall'attività di taglio al monte e dalla riquadratura dei blocchi.

2. Non è consentita la dispersione incontrollata sui piazzali di cava delle acque reflue di lavorazione.

3. I reflui di lavorazione devono essere raccolti in vicinanza delle aree in lavorazione e indirizzati verso gli impianti di trattamento attraverso tubature chiuse o canalette o contropendenze o sistemi simili, evitando la loro dispersione incontrollata sulle superfici di cava.

4. Nella zona di raccolta e nel percorso dei reflui devono essere preventivamente impermeabilizzate stabilmente le fratture presenti.

5. Nel caso in cui il contenimento dei reflui sia eseguito con l'ausilio di cordolature, queste non devono essere realizzate con materiali facilmente erodibili.

6. Nel caso in cui in cui il taglio a monte e/o la eventuale riquadratura sul posto della bancata, per oggettivi impedimenti di natura tecnica, previa valutazione degli uffici competenti, non possano essere eseguiti nelle aree appositamente realizzate a tale scopo, l'area utilizzata deve comunque essere ripulita al termine di ogni operazione.

Art. 16 Tutela delle acque superficiali

1. I progetti di coltivazione devono prevedere tutte le opere necessarie per contenere il trascinarsi dei materiali fini all'esterno dei siti estrattivi. A tal fine è necessario, in particolare, che nei progetti di coltivazione vengano previsti i seguenti presidi ambientali:

- le strade di arroccamento al sito estrattivo attivo devono essere provviste di sistemi di regimazione delle acque munite di impianti di separazione dei materiali fini, quali vasche di decantazione o opere di trattenuta e sedimentazione in genere;

- le aree di stoccaggio dei derivati dei materiali da taglio devono essere posizionate in zone dove la morfologia permette il contenimento impedendo la fuoriuscita dall'area di acqua mista a materiali fini, oppure devono essere previsti appositi impianti di separazione dei materiali fini, quali vasche di decantazione o opere di trattenuta e sedimentazione in genere;

- le acque meteoriche dilavanti (AMD) in uscita dall'area di estrazione attiva o dalle aree di stoccaggio, prima della continuazione del percorso idrico esistente, devono essere convogliate in appositi sistemi di separazione dei materiali fini, quali vasche di decantazione o opere di trattenuta e sedimentazione in genere;

- le opere di trattamento e sedimentazione devono essere sistematicamente controllate e mantenute;

- i piazzali di lavorazione devono essere puliti periodicamente e le operazioni devono essere annotate in apposito registro di cava.

Art. 17 Norme relative al rischio idraulico ed alla tutela delle aree di mitigazione delle piene

1. Il PABE tutela quei sistemi di deflusso che, seppur anomali (scorrimento all'interno del corpo dei ravaneti, ristagno in cave a pozzo etc.), contribuiscono al rallentamento del corso delle acque verso valle quali, ad esempio, alcuni ravaneti così come previsto al successivo art. 18.

Art. 18 Tutela e gestione dei ravaneti

1. È vietata la formazione di discariche di cava.

2. Sono assoggettati a tutela dal presente Piano i ravaneti indicati come "Ravaneti assoggettati a tutela" nelle Tavole del Q.P.

3. Nelle aree indicate con la sigla R1 nelle Tavole del Q.P. sono ammessi esclusivamente interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di consolidamento e di regimazione idraulica. Nell'esecuzione di tali interventi il prelievo, la movimentazione e l'asportazione del materiale devono essere ridotti al minimo indispensabile.

4. È consentita l'asportazione dei ravaneti finalizzata alla messa in sicurezza ovvero al superamento di problematiche ambientali.

5. È consentita, sempre che sia finalizzata alla realizzazione di un progetto di coltivazione di pietre ornamentali, l'asportazione o modifica di tutti i ravaneti o porzioni non soggetti a tutela dal presente Piano nonché dei ravaneti oggetto di tutela alle condizioni dei commi precedenti.

6. Per i ravaneti non soggetti a tutela, le rimozioni di materiali superiori a 10.000 mc è subordinata alla presentazione di un progetto di compensazione idraulica della perdita dell'effetto di immagazzinamento idraulico dovuto alle rimozioni stesse. Tale progetto può prevedere anche il riposizionamento in sicurezza in aree limitrofe del materiale detritico costituente il ravaneto ad esclusione della frazione più fine.

Art. 19 Ravaneti a pericolosità geomorfologica

1. I titolari di autorizzazione all'escavazione che hanno nella propria disponibilità ravaneti che insistono in aree definite a "Pericolosità geologica elevata e molto elevata" nelle Tavole del Q.P. devono presentare all'Amministrazione comunale un apposito studio sulla stabilità dei ravaneti e gli eventuali progetti di messa in sicurezza entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del PABE.
2. Nel caso di ravaneti in disponibilità ad una pluralità di soggetti autorizzati, oppure con parti non concesse a soggetti autorizzati, deve essere presentato uno studio di stabilità complessiva e un eventuale progetto di messa in sicurezza che interessi tutto il ravaneto.
3. Gli eventuali lavori di messa in sicurezza potranno essere eseguiti anche per stralci funzionali.
4. La mancata presentazione degli studi di stabilità o dell'eventuale progetto di messa in sicurezza costituisce causa ostativa all'approvazione di nuovi progetti di coltivazione o varianti sostanziali e all'accesso al sistema di premialità previsto al successivo art. 27. La mancata realizzazione delle opere previste nel progetto di messa in sicurezza integra la fattispecie di cui all'art. 21 lett. e) della l.r. 35/15.

TITOLO V
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 20 Limiti generali per le attività estrattive

1. Nelle “Aree di margine” individuate con apposito simbolo grafico nelle tavole del Q.P., non sono ammesse l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti.
2. Per i ravaneti resta fermo quanto previsto ai precedenti artt. 18 e 19.

Art. 21 Autorizzazioni e varianti

1. L’esercizio dell’attività estrattiva è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale ai sensi del Capo III della l.r. 35/2015 smi, secondo le disposizioni contenute nel d.p.g.r. n. 72R/2015 e s.m.i nel rispetto delle specifiche previsioni del PABE.
2. Per esercizio di attività estrattiva si intende l’apertura di nuove cave, l’ampliamento e/o le varianti di quelle esistenti e la riattivazione di quelle dismesse.
3. Per cava e/o attività estrattiva esistente si intende quella con progetti di coltivazione approvati e/o scaduti per le quali venga presentata una nuova istanza di autorizzazione entro tre anni dalla scadenza.
4. L’esercizio dell’attività estrattiva è assoggettata alla Valutazione di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 17 della Disciplina del PIT-PPR ai sensi del successivo art. 22.
5. Anche al fine di garantire la corretta valutazione della compatibilità paesaggistica, gli allegati tecnici da allegare alla richiesta di autorizzazione di cui al Capo II del d.p.g.r. n. 72R/2015 s.m.i., sono integrati dalla documentazione prevista dalle presenti norme.
6. Possono essere rilasciate autorizzazioni riguardanti la sola riqualificazione ambientale e paesaggistica anche ai fini della fruizione turistica e culturale.
7. Possono essere rilasciate autorizzazioni riguardanti la sola messa in sicurezza della cava finalizzata alla sua dismissione che abbiano un termine comunque non superiore ai due anni.
8. La validità dei titoli e delle autorizzazioni all’escavazione è determinata in conformità alla l.r. 35/2015 e al Regolamento di cui al d.p.g.r. n. 72R/2015 e può eccedere i termini di validità del PABE di cui al precedente art. 4.
9. L’attività estrattiva non potrà comunque comportare la riduzione in modo irreversibile delle diverse strutture ed elementi territoriali riconosciuti dal PABE come da tutelare. In caso di provvedimenti di messa in sicurezza ordinati dalle Amministrazioni competenti in applicazione del d.p.r. 128/59 e del D.lgs. 624 del 1996, l’Amministrazione comunale, previa eventuale indizione di conferenza di servizi tra i soggetti interessati, potrà valutare l’opportunità di revocare l’autorizzazione all’escavazione.

Art. 22 Valutazione di compatibilità paesaggistica

1. Il PABE, in quanto strumento attuativo del PIT-PPR, costituisce il parametro di riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica dell’attività estrattiva.

2. La valutazione di compatibilità paesaggistica per le attività estrattive deve essere effettuata secondo quanto stabilito dall'art. 17 della Disciplina del PIT-PPR. Nel processo di valutazione deve essere prodotta la documentazione indicata al successivo art. 23.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente Piano, ai sensi del punto 11 dell'Allegato 5 "*Norme comuni per i bacini estrattivi delle Alpi Apuane*" del PIT-PPR, la verifica di compatibilità paesaggistica è effettuata dalla Commissione Comunale per il Paesaggio con il supporto del Settore Servizi Ambientali/Marmo. In casi di particolare complessità, la Commissione comunale per il paesaggio potrà richiedere, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, che la valutazione di compatibilità venga effettuata dalla Commissione Regionale.

Art. 23 Definizione degli allegati tecnici progettuali finalizzati alla valutazione paesaggistica

1. L'istanza di compatibilità paesaggistica, oltre agli elaborati obbligatori di cui al d.p.g.r. 72/R/2015 e oltre a quelli previsti dagli artt. 7, 8 e 21 deve essere corredata da:

- corografia di inquadramento del sito estrattivo in scala 1:5.000 (o di maggior dettaglio);
- studio idrogeologico dell'area che evidenzia l'interazione del piano di coltivazione e di risistemazione del sito con la morfologia dei luoghi e con gli aspetti ecologici oltre che con il paesaggio sotterraneo corredato da analisi a livello di bacino idrografico dello schema di circolazione delle acque meteoriche superficiali;
- analisi del contesto paesaggistico dell'intervento estesa all'area in disponibilità contenente adeguata documentazione fotografica riprendendo le principali visuali;
- in presenza di aree arborate la caratterizzazione come "bosco" deve essere effettuata ai sensi della l.r. 39/2000 così come modificata dalla l.r. 1/2003 s.m.i., dando conto del rispetto delle prescrizioni del PIT/PPR circa l'eventuale individuazione di tipologie di bosco quale base per la verifica della sussistenza di formazioni che "caratterizzano figurativamente il territorio";
- la definizione degli interventi deve interessare l'intera area in disponibilità, con planimetrie di sintesi, relative allo stato attuale del sito estrattivo e delle varie fasi di coltivazione, e di individuazione della presenza degli eventuali vincoli e limitazioni d'uso, sovrapposti alla planimetria delle varie fasi di coltivazione, in scala 1:500 (o di maggior dettaglio);
- la definizione degli interventi dovrà dettagliare le volumetrie che si scaveranno, la percentuale di produttività dell'attività, i volumi degli scarti riutilizzabili e gli eventuali rifiuti di escavazione che dovranno essere gestiti;
- le sezioni, in numero significativo a coprire l'area di interesse e di dettaglio, differenziate per le varie fasi progettuali, devono permettere di apprezzare il volume di materiale scavato nelle varie fasi temporali ed il conseguente impatto;
- rendering/fotoinserimento di dettaglio delle diverse fasi temporali di coltivazione e la fotosimulazione ripresa dai punti di maggior intervisibilità, per rappresentare il contesto paesaggistico per un adeguato intorno territoriale rispetto all'area interessata dal Progetto di Coltivazione con l'individuazione delle eventuali modifiche alla viabilità di arroccamento o delle nuove viabilità (ex lett. a) e lett. b) dell'Allegato 4 del PIT-PPR);
- studio dettagliato che illustri le modalità per evitare che la coltivazione interferisca in modo significativo su tali elementi paesaggistici indicati al precedente art. 7 e per dare a questi la più adeguata tutela;

2. il progetto di risistemazione, da avviare anche per fasi, in rapporto con i caratteri del contesto paesaggistico, deve essere conforme alla Scheda n.17 dell'Allegato 5 e all'Elaborato 8B del PIT-PPR; alle disposizioni normative del Parco delle Alpi Apuane e al presente Piano. Tale progetto di risistemazione deve contenere, oltre ai documenti obbligatori definiti dal d.p.g.r. 72/R/2015, i seguenti elaborati:

- documento dal quale risulti la sostenibilità paesaggistica del progetto in considerazione della migliore integrazione paesaggistica del ripristino finale;

- indicazione delle eventuali opere di rinaturalizzazione e di regimazione delle acque anche al fine di evitare fenomeni di erosione e di ruscellamento concentrato e conseguenti modifiche morfologiche paesaggistiche;

- rendering/fotoinserimento che permetta di verificare l'impatto sul paesaggio degli interventi e l'efficacia delle opere di mitigazione previste dell'Allegato 4, lett. a, del PIT-PPR.

3 – Nel caso di varianti all'autorizzazione all'escavazione che non comportino una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, della l.r. 35/2015 la documentazione richiesta può essere presentata in modo semplificato, in relazione all'intervento proposto.

Art. 24 Quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi e materiali da taglio in genere

1. L'attività estrattiva, in attuazione dei principi generali di cui all'art. 1, è tesa alla massima valorizzazione della risorsa lapidea quale risulterà disciplinata dal Piano Regionale Cave.

2. Il progetto di coltivazione deve prevedere un dettagliato studio giacimentologico atto a definire, tenendo conto anche dei dati esistenti, la resa produttiva di materiali da taglio media previsionale nei primi 5 anni di attività.

3. Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente piano sarà eseguito uno studio sulle caratteristiche litologiche e geologico-strutturali dei giacimenti e dello stato di fratturazione per definire i quantitativi minimi da destinarsi esclusivamente alla trasformazione in blocchi (percentuali minime di resa) eventualmente diversificate per ambiti estrattivi.

4. In attesa degli studi di cui al comma precedente la resa previsionale non può essere inferiore al 25%.

5. La resa previsionale di cui al precedente comma può essere ridotta fino ad un massimo di cinque punti percentuali nel caso in cui vengano approvati e realizzati appositi progetti rivolti all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo di filiere connesse al mondo del lapideo, come previsti dall'articolo seguente.

6. Il materiale derivante dall'asportazione di ravaneti esistenti, nelle ipotesi in cui è consentita ai sensi dei precedenti articoli 18 e ss., così come quello derivante da attività di messa in sicurezza, non concorre nella contabilizzazione della resa.

7. Il materiale incoerente già depositato all'interno dei siti estrattivi per opere ingegneristiche autorizzate nell'ambito del progetto di coltivazione (riempimento di gallerie e di vuoti in genere, esecuzione di terrapieni, piazzali, esecuzione di rampe, strade etc.), per il quale è prevista la rimozione nel primo progetto di coltivazione autorizzato successivamente all'entrata in vigore del presente piano, dovrà essere quantificato e non concorrerà alla contabilizzazione della resa.

8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente piano i titolari di autorizzazioni all'escavazione che intendono avvalersi di quanto disposto al comma precedente, devono presentare

al competente ufficio, dettagliate planimetrie e sezioni con indicato il quantitativo di materiale detritico utilizzato per le opere ingegneristiche del quale sia contemplata, nelle previsioni progettuali, la rimozione ed asportazione fuori dal sito estrattivo nelle previsioni progettuali.

9. In ogni caso la rimozione dei materiali deve essere motivata e prevista già nel primo progetto di coltivazione presentato successivamente all'entrata in vigore del presente piano.

10. Nel caso in cui i progetti non contemplino la rimozione dei materiali utilizzati in cava per opere ingegneristiche, tali volumetrie di materiali non potranno più essere escluse dalla contabilizzazione delle rese.

11. Dal computo della percentuale di resa dei materiali da taglio deve essere esclusa la quantità di materiale movimentato (detriti, blocchi) per le esigenze di preparazione dei fronti di coltivazione nelle aree non ancora escavate, per gli eventuali interventi di messa in sicurezza del cantiere e per la risistemazione ambientale, fatte salve le eventuali diverse previsioni contenute nella normativa regionale e/o negli atti di pianificazione regionale.

12. Ogni cinque anni il Comune verifica il raggiungimento delle percentuali di resa produttiva dei materiali da taglio. Il Comune, qualora rilevi che la resa come indicata nel progetto di coltivazione non sia stata raggiunta, provvederà conformemente a quanto previsto nella normativa e/o negli atti di pianificazione regionale.

Art. 25 Progetti di nuova occupazione e di filiere connessi all'attività estrattiva

1. I progetti di cui all'art. 24, comma 5, favoriscono l'incremento dell'occupazione attraverso lo sviluppo di filiere correlate al mondo del lapideo anche se non strettamente legati alle fasi della lavorazione. Rientrano in tale categoria anche le attività artistiche, culturali, espositive, turistiche e commerciali sul territorio comunale in quanto tali attività sono parti integranti del processo di filiera nella misura in cui contribuiscono alla promozione e valorizzazione del materiale, delle lavorazioni che esso subisce e del legame con il territorio stesso.

2. Con apposito atto amministrativo generale da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del PABE verranno definite le tipologie di progetto e le relative procedure di presentazione ed approvazione. Le istruttorie dei progetti di cui sopra dovranno essere svolte dagli uffici competenti nella materia oggetto del progetto ed approvati dalla Giunta comunale.

3. L'approvazione del progetto consente di ridurre la resa previsionale di cui al precedente art. 24.

4. Prima dell'approvazione dell'atto amministrativo generale di cui al comma 2, possono essere autorizzati progetti di coltivazione che prevedano rese inferiori al 25% solo previa approvazione da parte della Giunta Comunale e sottoscrizione di apposita convenzione, corredati da congrue fidejussioni con le quali il soggetto richiedente l'autorizzazione si impegna a presentare e realizzare i progetti di cui al comma 1 nei tempi e con le modalità che saranno previste nell'atto stesso. Nel caso in cui i progetti tesi all'incremento occupazionale non vengano realizzati, gli obiettivi di resa della cava dovranno essere considerati pari al 25% fermo quanto già previsto dall'articolo precedente.

Art. 26 Dimensionamento e quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico

1. Nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, la produzione sostenibile complessiva, definita ai sensi dell'Allegato 5,

comma 4, del PIT/PPR, per il Comune di Carrara nel periodo di validità del PABE è pari a 16.946.169 mc.

2. Nella tabella allegato A sono riportate le quantità sostenibili suddivise cava per cava e riguardanti la durata del presente Piano., che ammontano complessivamente a mc. 2.595.

3. Viene destinato all'eventuale apertura di nuove attività di escavazione ed allo sviluppo di attività esistenti un volume di 519 mc . Tale quantitativo è decurtato dal dimensionamento globale.

4. Per ogni nuova attività estrattiva può essere concessa una quantità sostenibile pari al massimo a 50.000 mc..

5. Per lo sviluppo delle attività esistenti si applica quanto previsto dal successivo art. 27.

6. Nella determinazione delle quantità sostenibili di cui ai commi precedenti concorre tutto il materiale commercializzato, sia materiale da taglio che derivati da materiale da taglio prodotti durante l'attività di escavazione.

7. Non concorrono alla quantificazione delle quantità sostenibili:

- il materiale derivante dall'asportazione di ravaneti esistenti considerati pericolosi dal punto di vista geomorfologico;

- il materiale derivante da attività di messa in sicurezza;

- il materiale detritico di cui al precedente art. 24 alle condizioni e con i limiti previsti da tale disposizione;

- il materiale movimentato per le esigenze di preparazione dei fronti di coltivazione nelle aree non ancora escavate e il materiale abbattuto per la scoperchiatura del giacimento.

8. Le volumetrie dei materiali che non concorrono alla contabilizzazione delle quantità sostenibili devono essere determinate in sede di progetto.

9. Ai sensi del successivo art. 33, per le autorizzazioni in essere sono confermati i quantitativi già autorizzati fino alla scadenza del titolo e/o alla presentazione di varianti sostanziali al progetto di coltivazione, ferma restando la compensazione delle quantità escavate successivamente all'entrata in vigore del PABE con i quantitativi sostenibili complessivamente attribuiti alla cava dal Piano.

Tabella esemplificativa per una cava cui il PABE prevede una quantità sostenibile di 120

Quantitativo autorizzato prima dell'entrata in vigore del PABE	Quantitativo escavato al momento dell'entrata in vigore del PABE	Quantitativo residuo al momento dell'entrata in vigore del PABE	Quantità residua escavabile con nuova autorizzazione nel periodo di vigenza del PABE
100	45	55	65 (120-55)
200	50	150	0

10. Le volumetrie di materiale derivante dalle attività di messa in sicurezza non previste in sede di progettazione devono essere quantificate e contabilizzate nel momento che si manifesti il pericolo e devono comunque essere oggetto di apposita approvazione degli uffici comunali.

11. Le attività la cui autorizzazione scadrà oltre il termine di durata del presente piano, salvo diverse specifiche previsioni, potranno continuare l'escavazione mantenendo la produzione media annuale di cui alla scheda allegata (quantità sostenibili divise 10 anni). Di tali quantità autorizzate si terrà conto ai fini del dimensionamento dei nuovi piani attuativi.

Art. 27 Quantità sostenibili e misure di mitigazione e compensazione

1. Nel rispetto del dimensionamento complessivo di cui all'articolo precedente, al titolare di autorizzazione all'escavazione può essere concesso un incremento fino al massimo del 20% delle quantità sostenibili, non superiore comunque 50.000 mc, a fronte dell'esecuzione di specifici progetti di compensazione socio-economica, ambientale e paesaggistica che prevedano un incremento occupazionale, anche non strettamente collegato al progetto di coltivazione, tenendo conto anche degli indicatori di cui allo studio socio-economico di cui all'Elaborato A1.1 del presente Piano.
2. L'incremento delle quantità sostenibili è quantificato in misura proporzionale all'entità ed alla rilevanza dei progetti di compensazione proposti e realizzati.
3. Con atto amministrativo da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del PABE, verranno definiti l'oggetto dei progetti, le modalità di presentazione e di approvazione degli stessi, nonché l'eventuale ripartizione delle quantità previste dall'art. 26 comma 3, per la singola scheda del PIT. Nello stesso atto amministrativo verranno introdotti criteri di priorità per i progetti che tengano conto anche degli indicatori di cui allo studio socio-economico di cui all'Elaborato A1.1 del presente Piano.
4. L'istruttoria sui progetti di compensazione proposti, previa verifica anche del rispetto degli indicatori dello studio socio-economico di cui al comma precedente, sarà svolta dall'ufficio comunale competente, da determinarsi in ragione della materia oggetto del progetto. L'approvazione del progetto è di competenza della Giunta Comunale.
5. L'incremento delle quantità sostenibili verrà concesso quale modifica dell'autorizzazione solo a seguito dell'integrale esecuzione del progetto o, nel caso di progetti con tempi di esecuzione eccedenti i due anni, una volta realizzato almeno il 50% dello stesso.
6. Nell'atto amministrativo di cui al comma 3 potranno essere previsti meccanismi di incremento dei limiti indicati al primo comma a favore di soggetti che abbiano già realizzato i rispettivi progetti utilizzando i quantitativi in ipotesi residuati.

Art. 28 Maggiorazioni del contributo - Aree a vincolo paesaggistico

Per i siti estrattivi che hanno all'interno dell'area in disponibilità aree soggette a vincolo paesaggistico, nello stabilire gli importi unitari del contributo di estrazione per i derivati dei materiali da taglio è prevista l'applicazione di una maggiorazione pari al 5% del contributo, sempre comunque entro il limite massimo di € 4,20 a tonnellata indicato così come previsto dall'art. 36, comma 3, della l.r. 35/2015 s.m.i..

Art. 29 Gestione dei derivati dei materiali da taglio

1. I derivati dall'escavazione per la produzione di materiali da taglio per usi ornamentali, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. c), punto 2.2 della l.r. 35/15, devono essere riutilizzati in via prioritaria in cicli produttivi esterni, nella costruzione di infrastrutture e in attività similari e, in misura strettamente necessaria, possono essere riutilizzati nelle attività di cava (per riempimenti, ripristini ambientali, costruzione di viabilità, etc.).
2. Nei progetti di coltivazione devono essere indicati gli eventuali siti di stoccaggio provvisorio, di vagliatura e di prima lavorazione in genere dei derivati.

3. E' consentita l'attività di vagliatura nonché la frantumazione, anche con l'utilizzo di macchinari mobili, a condizione che tutti i materiali di qualsiasi granulometria risultanti da tale attività siano allontanati dal sito di cava.
4. Le attività di carico scarico, il deposito provvisorio e la lavorazione dei derivati dei materiali da taglio provenienti dalla coltivazione devono avvenire in aree dotate di idonei accorgimenti e/o impianti per la gestione delle acque meteoriche dilavanti al fine di tutelare le acque superficiali e profonde e con modalità tali da non generare situazioni di pericolosità.
5. Il progetto di coltivazione deve prevedere le quantità massime stoccabili in sicurezza nel sito o, comunque, in altri siti preventivamente individuati.
6. Ogni impresa esercente attività di cava deve istituire un registro nel quale vengono annotate le quantità stimate per tipologia del materiale in entrata ed in uscita all'area di stoccaggio provvisorio e le quantità di materiale utilizzato nell'attività di cava (rampe, strade, riempimenti etc.).
7. Non è consentito il solo accumulo nell'area di stoccaggio senza asportazione di materiale nell'arco di un anno. Il mancato rispetto di tale previsione costituisce illecito amministrativo sanzionabile ai sensi degli artt. 21 e 52 della l.r. 35/2015.
8. Non si applica quanto disposto al comma precedente per i materiali, già individuati nel progetto o nella variante allo stesso, utilizzati per l'attività di cava e per l'esecuzione del piano di coltivazione (riempimenti, ripristini ambientali etc.).

Art. 30 Impianti ed infrastrutture dei siti estrattivi

1. All'interno nelle aree di cava, per la realizzazione degli edifici di servizio, è consentito l'utilizzo di strutture prefabbricate purché rimovibili, supportate da minime opere edili per la predisposizione dei piani di appoggio. E' consentito altresì il ricorso a muratura rivestiti in pietra, secondo la tradizione locale, purché le opere siano realizzate conformemente alle normative in materia di sicurezza sismica degli edifici e dei manufatti e siano assoggettate alle verifiche previste dalla normativa vigente. Negli edifici realizzati in muratura di scaglie di marmo sono consentite tettoie in metallo, purché previste nel progetto di coltivazione.
2. All'interno del sito estrattivo, è consentita l'attività di prima lavorazione del materiale estratto, finalizzata alla sbazzatura e squadratura del medesimo, nonché lo stoccaggio, la vagliatura, la frantumazione, anche con l'utilizzo di macchinari mobili, dei derivati dei materiali da taglio.
3. E' possibile prevedere impianti di trattamento delle acque di lavorazione, siti di stoccaggio e prima lavorazione dei derivati dei materiali da taglio e nonché altri impianti consortili, a servizio di più siti estrattivi, ma comunque nella disponibilità di un sito estrattivo autorizzato per l'escavazione di pietre ornamentali. In questi casi la responsabilità della corretta gestione e manutenzione dell'impianto è del gestore del sito estrattivo all'interno del quale ricade l'impianto.
4. Le attività estrattive servite da strade di arroccamento comuni a più cave, individuate nelle tavole di progetto, qualora non abbiano già provveduto, devono presentare progetti di asfaltatura e regimazione delle acque della viabilità entro un anno dall'approvazione del presente piano. Tali opere devono essere munite di impianti di separazione dei materiali fini quali vasche di decantazione, opere di trattenuta e sedimentazione in genere.
5. Le opere d'arte di contenimento dei ravaneti e di sostegno delle vie di arroccamento e simili, devono essere realizzate, ove possibile, con tecniche tradizionali, quali la muratura a secco con scaglie o blocchi di marmo, utilizzando pezzature conformi all'uso e al sito.
6. Le opere di regimazione delle acque e di stabilizzazione dei versanti, negli intorni della viabilità di arroccamento e al di fuori dei ravaneti, devono essere realizzate con tecniche tradizionali

conformi all'uso del sito ed all'ambiente circostante anche con ricorso ad ingegneria naturalistica e devono essere regolarmente mantenute.

Art. 31 Scarico di materiali

1. E' consentito lo scarico di materiale detritico solo per salti non superiori ai venti metri e, comunque, solo ove sia possibile la successiva integrale raccolta del materiale al fine del suo posizionamento nel sito di stoccaggio provvisorio o del suo allontanamento dal sito estrattivo.
2. Lo scarico per quote superiori ai venti metri può essere consentito per le attività di messa in sicurezza e per cave in aree particolarmente disagiate. In tali casi lo scarico è consentito solo fino alla costruzione delle infrastrutture di cantiere che permettano l'asportazione del detrito con altri sistemi e per un tempo non superiore al 30% della durata dell'autorizzazione.

Art. 32 Risistemazione ambientale dell'area

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, l'area estrattiva deve essere definitivamente messa in sicurezza, devono essere realizzate le opere volte al reinserimento ambientale del sito in conformità al progetto di risistemazione approvato in sede di autorizzazione. La risistemazione finale del sito può essere volta al ripristino delle condizioni di fruibilità e di sicurezza del sito, coerentemente alle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Qualora prima della scadenza, venga presentata la richiesta di nuova autorizzazione, la risistemazione ambientale dell'area potrà avvenire entro i termini previsti dalla successiva autorizzazione.
3. La risistemazione ambientale dell'area deve essere finalizzata alla maggior stabilità dei versanti e può comprendere limitate opere di rimodellamento dei suoli. Il progetto deve inoltre individuare l'eventuale sistemazione delle specie vegetali appartenenti alla flora locale.
4. Negli interventi di ripristino ambientale devono essere utilizzati preferibilmente materiali della tradizione locale. I muri di contenimento e le altre opere di tipo murario necessarie e funzionali al ripristino delle condizioni di sicurezza del sito, devono essere realizzati con materiali provenienti dalla cava, evitando l'utilizzo del calcestruzzo ad eccezione dei casi in cui sia richiesto per specifiche ragioni di stabilità e sicurezza.
5. Gli edifici e manufatti di particolare valore storico-ambientale, in coerenza a quanto stabilito al precedente Titolo III, devono essere mantenuti mentre gli altri manufatti devono essere demoliti e rimossi salvo quanto previsto nel progetto di risistemazione ambientale dell'area.
6. I parapetti e le altre opere da realizzarsi per la messa in sicurezza del sito devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente e con l'utilizzo di tecniche e materiali tradizionali.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E MONITORAGGIO

Art. 33 Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di approvazione del presente PABE, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della disciplina del PIT/PPR sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, svolte in conformità ai piani di coltivazione approvati ed entro i termini indicati nei provvedimenti autorizzativi

2. Alla data di approvazione del PABE i progetti già presentati ma non ancora approvati dovranno essere adeguati al PABE stesso. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sono fatti salvi gli avvii dei procedimenti in corso; la presentazione della documentazione riguardante gli adeguamenti comporta il riavvio delle sole tempistiche del procedimento di cui all'art. 19 della l.r.t. 35/2015.

Art. 34 Controllo e Monitoraggio

1. Il PABE, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 15 e 54 della l.r. 65/ 2014, è sottoposto ad attività di monitoraggio, svolte dal titolare dell'autorizzazione di concerto con l'ufficio comunale competente che ne informa la Giunta ed il consiglio Comunale.

2. Il monitoraggio, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 65/2014 e s.m.i. e dell'art. 29 della l.r. 10/2010 e s.m.i è finalizzato a:

- verificare gli effetti significativi di natura ambientale, paesaggistica e socio-economica derivanti dall'attuazione del PABE;

- verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di compatibilità ambientale paesaggistica prefissati dal PABE, al fine di individuare tempestivamente gli eventuali effetti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive;

- effettuare tutte le analisi e controllo con specifico riferimento agli "indicatori di monitoraggio" secondo quanto indicato nel RA del PABE;

- il report di monitoraggio deve essere redatto con cadenza quinquennale dal competente ufficio;

- per l'elaborazione del report di monitoraggio le attività estrattive devono produrre i dati indicati al punto I del rapporto ambientale almeno sei mesi prima della scadenza di cui sopra, pena l'applicazione dell'art. 52 c.6 della l.r.t. 35/2015;

3. Nell'ambito delle attività di monitoraggio una specifica verifica è svolta con riferimento agli effetti economici ed occupazionali ed agli obiettivi di compensazione ambientale.

=====000=====

**Allegato A -
Tabella Quantità Sostenibili**

n° cava	denominazione cava	quantità sostenibile PABE (mc)
181	Fossa Combratta	2.595
	<i>totale</i>	2.595